

(N. 1343-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**di concerto col **Ministro dell'Interno**

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1950

Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1950 dovrebbero cessare di avere efficacia, le norme attualmente vigenti per il controllo delle armi, secondo la disposizione dell'articolo primo della legge 29 luglio 1949, n. 450, che modificava le norme contenute nel testo unico, approvato con decreto 19 agosto 1948, n. 1184.

Ma poichè, purtroppo, le ragioni per cui fu necessario provvedere con legge al controllo delle armi, sia nel 1948, sia nel 1949, sussistono tutt'ora, il Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno, ha presentato un disegno di legge con il quale si dispone che continuino ad avere vigore, fino al 31 dicembre 1952, le norme penali per il controllo delle armi, secondo quanto stabilito nel testo

unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 e negli articoli due e quattro della legge 29 luglio 1949, n. 450, (contenente il primo una riduzione dei massimi e dei minimi delle pene che erano previsti nella legge del 1948, e il secondo norme per l'applicazione della legge più favorevole, anche per quei reati che fossero stati commessi in tempi nei quali era in vigore la legge più grave). Rifare la storia delle origini delle norme sul controllo delle armi fino alla legge 29 luglio 1949, n. 450, è lavoro superfluo, perchè storia nota al Senato, e con ragione potrebbe dirsi, che non è spenta ancora oggi l'eco delle lunghe discussioni fatte proprio in Senato durante l'esame formale e di merito della legge 29 luglio 1949. È già stato

dimostrato che non trattasi di legge eccezionale, e che le norme contenute negli articoli 695 e seguenti del Codice penale (semplici contravvenzioni) non sono certo adeguate al pericolo e all'allarme sociale, che desta in ogni cittadino, il possesso occulto di armi, e in massima parte armi da guerra. È indubbio che un tale possesso costituisce un fattore potentissimo di perturbamento dell'ordine pubblico.

Trattasi di un reato di pericolo, ed il bene protetto e da proteggere è insieme la vita e l'incolumità individuale e l'ordine pubblico nei confronti di chiunque e di ogni forma di delinquenza. La *ratio legis* è di evidenza solare. Bisogna però domandarci se ancora oggi a cinque anni dalla liberazione, le armi occulte nel Paese siano tuttora in numero considerevole, e tali da rendere necessaria una proroga della legge. A questa domanda risponde la statistica (*Allegato A*) unita al disegno di legge, dalla quale si rileva per esempio che nel solo mese di giugno 1950 sono stati sequestrati quattro cannoni, 21 mitragliatrici, 41 fucili mitragliatori, 119 mitra, 656 fucili e moschetti, 313 pistole, 3.967 bombe a mano, 152.274 munizioni varie, ecc.

Come si vede un notevole arsenale, che dimostra come ancora molte e pericolose armi vi siano in giro: fatto confermato dalle armi, recentemente sequestrate nei sotterranei di alcuni municipi d'Italia.

La legge quindi dovrà, prima del 31 dicembre prossimo, essere prorogata. Ma per quanto tempo? Il Governo chiede la proroga per due anni, fino cioè al 31 dicembre 1952. La Commissione a maggioranza ha ritenuto di essere di accordo con la data proposta dal Governo, e ciò per diverse ragioni. La prima è quella che bisognerà emanare una legge che stabilisca in modo chiaro ed evidente che le armi devono restare soltanto in possesso dello Stato e una

volta che si sa che la legge ha una durata piuttosto lunga, i malintenzionati saranno indotti a disfarsi delle armi, non potendo sperare in un prossimo futuro all'impunità; la seconda è quella che è necessario che il Parlamento non sia chiamato ogni anno a fare una discussione lunga e accademica su questa legge, una volta che si è già riconosciuta la sua non eccezionalità e la sua necessità; la terza è quella che la legge è stata, attraverso tutti gli emendamenti apportati fino al luglio 1949, svuotata della sua severità originaria, essendo stata resa più umana la norma e più mite la pena, per cui deve essere considerata una normale legge diretta, come tutte le leggi, alla salvaguardia della Nazione e dei cittadini tutti indistintamente.

Si è detto dalla minoranza che della legge non vi è più bisogno, perchè rari sono in linea di fatto i casi ipotizzati dalla legge. Noi vorremmo che fosse proprio così, ma le statistiche dimostrano il contrario.

Comunque è ovvia l'osservazione che se contravvenzioni alla legge delle armi non si verificano, tanto meglio, la legge resta inoperante, mentre la norma ci fa tutti tranquilli.

Pertanto la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione della legge anche per quanto riguarda il termine di durata, che, si osservi, potrebbe domani essere anche inferiore ai due anni, e ciò per l'ipotesi (che ci auguriamo abbia a verificarsi al più presto) che entri in vigore il nuovo Codice penale, il quale avrà delle norme sue proprie circa la disciplina della detenzione e possesso delle armi. In questo caso non pare dubbio alla Commissione che dovrebbero diventare operanti le norme degli articoli 15 e 16 del Codice penale, con la conseguente abrogazione della presente legge.

SPALLINO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.